



GREEN PASS OBBLIGATORIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Di cosa si tratta

Con apposito Decreto-Legge è stata disposta **l'estensione dell'obbligo di certificazione verde (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro pubblici e privati**. Si tratta dell'obbligo di possesso e di esibizione del Green pass, ossia di una delle certificazioni comprovanti:

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il COVID-19;
- la guarigione dall'infezione da COVID-19;
- l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Coronavirus.

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione va tenuto distinto dall'obbligo vaccinale. Quest'ultimo, ad oggi, è a carico di tutti gli esercenti le professioni sanitarie, degli operatori di interesse sanitario, nonché di tutti i soggetti (anche esterni) che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e hospice.

Sfera d'applicazione

Nel settore privato, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale dello stato di emergenza), chiunque svolga un'attività lavorativa in tale settore (comprese, nell'ambito del lavoro domestico, colf, badanti, baby sitter) è tenuto, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde covid-19.

Destinatari dell'obbligo sono tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Quindi anche per fornitori, manutentori, titolari, soci, appalti. Sostanzialmente chiunque acceda ai propri luoghi di lavoro per questioni lavorative; tanto è vero che si applica anche alle imprese individuali dove ci sia solo titolare.

Esclusione solo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

Adempimenti del datore di lavoro

Ai datori di lavoro spetta l'onere della verifica del rispetto delle suddette prescrizioni obbligatorie. Esso ricade anche sui datori dei soggetti esterni (ad esempio nell'ipotesi di appalto). Infatti, nel caso di lavoratori esterni che accedano nei luoghi in cui sia effettuata un'attività, la verifica va compiuta anche dal rispettivo datore di lavoro.

Entro il 15 ottobre 2021 i datori devono provvedere alla definizione delle proprie modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso del Green pass da parte dei lavoratori, anche a campione. A riguardo, i controlli sono da effettuarsi in via prioritaria al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro ed il consiglio cautelativo è di effettuarlo ogni giorno anche se la normativa non lo specifica.

Inoltre, **vanno individuati dal datore, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione**. La verifica dovrà essere effettuata attraverso la lettura del codice a barre QR Code utilizzando l'applicazione App VerificaC19. Attenzione che anche qualora il controllo venisse regolato tramite eventuali totem posizionati all'ingresso del luogo di lavoro, vi deve essere comunque un controllo da parte del personale incaricato per poter gestire eventuali criticità. Si ricorda che in ogni caso è assolutamente vietato raccogliere informazioni e/o dati durante la fase di verifica, quindi anche eventuali totem non potranno registrare nessuna informazione.



Mancato possesso della certificazione

I lavoratori, che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).

In ogni caso non ci sono conseguenze disciplinari ed è fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non spettano la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso della certificazione, il datore può decidere per la sospensione del lavoratore:

- per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque
- per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

La sospensione va comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021, cessazione dello stato di emergenza.

Regime sanzionatorio

Nell'ipotesi di violazione degli adempimenti da parte del datore, nonché di accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative.

	Violazione	Sanzione
Datore	Obblighi di controllo dell'accesso, mancata adozione misure organizzative entro il 15 ottobre 2021, inclusa la mancata individuazione dei soggetti adibiti ai controlli	Da 400 a 1.000 euro
Lavoratore *	Mancato possesso o mancata esibizione, a richiesta, della certificazione per l'accesso al luogo di lavoro	Da 600 a 1.500 euro

(*) A carico del lavoratore restano ferme anche le eventuali conseguenze disciplinari secondo ccnl applicato

Le sanzioni sono irrogate dal **Prefetto**, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni. A tal fine, infatti, si avvale delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.